

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 aprile 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 35091

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1993. . . . . Pag. 2

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 2.

Interventi regionali straordinari e urgenti per l'edilizia scolastica. . . . . Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Regolamento n. 1/1981. Rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio. Modifica relativa all'ammontare del gettone di presenza. . . . . Pag. 3

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 1.

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1: «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare». . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 2.

Attuazione delle deleghe in materia di beni ambientali e di controllo dell'attività urbanistico-edilizia; modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1990, n. 66 e 13 luglio 1989, n. 52. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 3.

Norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla regione. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 4.

Modifica della legge regionale 16 settembre 1987, n. 62, concernente norme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di beni ambientali. . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 5.

Differimento di un anno della scadenza delle operazioni di credito agrario già prorogate ai sensi del decreto interministeriale 3 ottobre 1990, per le aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'annata 1989/1990. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 6.

Autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di esercizi pubblici. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 7.

Adeguamento del contributo regionale, per le spese funzionamento, all'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 8.

Modifica alle leggi regionali 9 settembre 1983, n. 61; 12 dicembre 1985, n. 65; 3 novembre 1987, n. 72; 18 dicembre 1990, n. 97 e 11 febbraio 1992, n. 9, recanti disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 9.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1993. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1991, n. 35, recante norme per l'attuazione del programma operativo pluririfondo, previsto dal regolamento CEE n. 2052/1988. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 11.

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica. . . . . Pag. 10

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1993.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUOVA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

4. Sul capitolo 01034 relativo a "Spese per referendum popolari" è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 7.000.000.000.

5. Sul capitolo 03149 relativo a "interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente" è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 6.000.000.000.

6. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1993)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

7. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

## Art. 2.

1. È autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1993, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1<sup>o</sup> agosto 1965, n. 5 e all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1992; valgono, al riguardo, i limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

## Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 gennaio 1993

CABRAS

93R0071

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 2.

**Interventi regionali straordinari e urgenti per l'edilizia scolastica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 14 gennaio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUOVA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione eroga per l'anno 1993, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che non siano compresi nei piani di finanziamento di cui alla legge 430/1991, contributi in conto capitale per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità, di edifici di loro proprietà adibiti a sedi scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Il contributo in conto capitale della Regione sarà assegnato secondo i seguenti criteri e modalità:

a) adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità: il contributo, fino ad un massimo di 100 milioni, copre l'intera spesa risultante dalla richiesta dell'amministrazione comunale ed è riferito ad un solo intervento;

b) manutenzione straordinaria degli immobili: l'intervento programmato deve avere il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità e come tale risultare da un'apposita dichiarazione del Sindaco; il contributo comunque non potrà superare il 70% delle spese risultanti dall'atto del Comune di cui al successivo comma 3 e la somma di L. 100 milioni;

c) ristrutturazione degli immobili: i criteri di assegnazione del contributo sono quelli indicati alla precedente lettera b).

3. Le domande di contributo sono presentate dai Comuni alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge accompagnate dall'atto di approvazione del preventivo di spesa, dalla descrizione degli interventi e dall'indicazione delle modalità di copertura della spesa di competenza comunale.

4. I contributi sono assegnati con deliberazione del Consiglio Regionale da assumersi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande ed erogati in una unica soluzione.

L'affidamento delle opere da parte degli Enti locali deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo regionale. I comuni beneficiari trasmettono alla Regione, entro novanta giorni dal compimento dei lavori, un'attestazione del legale rappresentante dell'ente circa il compimento dei lavori stessi e le spese definitivamente sostenute per l'intervento.

## Art. 2.

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge previsti in L. 1.092.000.000 si fa fronte con i fondi stanziati sui capitoli 16600 e 16610 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 gennaio 1993

GIANNARELLI

(incaricato con DPGR 21-10-1992, n. 352)

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 1<sup>o</sup> dicembre 1992 ed è stata rivista dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1993.*

93R0162

## REGOLAMENTO REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

**Regolamento n. 1/1981. Rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio. Modifica relativa all'ammontare del gettone di presenza.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 14 gennaio 1993).*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Articolo unico

Al settimo comma dell'art. 1 del Regolamento Regionale 5 maggio 1981, n. 1 la cifra «15.000» è sostituita dalla cifra «50.000».

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 5 gennaio 1993

GIANNARELLI

(incaricato con DPGR 21-10-1992, n. 352)

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 22 dicembre 1992 ed è divenuto esecutivo con decisione della Commissione di controllo n. 10415 del 30 dicembre 1992.*

93R0163

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 1.

**Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1: «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 20 gennaio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'art. 1 della legge 11 gennaio 1984, n. 1, la parola «sgravio» è soppressa.

2. All'art. 3 della legge medesima sono aggiunti i seguenti commi:

«Per la perdita in mare delle attrezzature da pesca, cui si rende impossibile accertarne la entità, vengono prese in considerazione quelle denunciate alle competenti autorità marittime a termini dell'art. 182 del codice della navigazione.

Le spese sostenute per la riparazione dei danni o per il ripristino delle attrezzature perdute, devono essere documentate entro il termine perentorio di mesi sei dalla concessione del contributo, a pena di revoca del medesimo».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0084

## LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 2.

Attuazione delle deleghe in materia di beni ambientali e di controllo dell'attività urbanistico-edilizia; modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1990, n. 66 e 13 luglio 1989, n. 52.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 20 gennaio 1993)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## ART. 1.

1. L'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66 è sostituito dal seguente:

«Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, secondo comma, lettere b), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi ricadenti nelle parti del territorio qualificate come «B» dallo strumento urbanistico comunale, se sottoposte al vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497; l'introduzione di nuovi vincoli ai sensi di legge, se ricomprendono zone «B» comportano conseguentemente la subdelega ai comuni delle predette funzioni, con i meccanismi e tempi richiamati nella presente legge.»

2. I commi primo e secondo dell'art. 8 della legge regionale 13 luglio 1985, n. 52, sono sostituiti dai seguenti:

«Per tutte le parti del territorio qualificate come B dallo strumento urbanistico comunale, le funzioni di controllo della attività urbanistico-edilizia sono delegate alle province»;

«La regione continua ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi ricadenti nelle parti del territorio regionale sottoposte al vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, fatta eccezione delle zone qualificate come B dallo strumento urbanistico comunale, nelle quali la predetta funzione viene esercitata dal sindaco per sub-delega in applicazione dell'art. 4, primo comma della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66 nel testo in vigore.»

3. Le funzioni attribuite alle province in applicazione della presente legge decorrono dalla entrata in vigore della stessa; quelle attribuite ai comuni decorrono con le modalità ed i tempi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 8.

4. Rimangono ferme le altre competenze in materia urbanistico-edilizia stabilite dalla legislazione vigente in capo ai comuni, alle province ed alla regione, purché compatibili con le norme che precedono; in particolare, in applicazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la competente struttura della Regione:

promuove rilevamenti aerofotogrammetrici ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali, agevolando, altresì, la costituzione di consorzi tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo;

cura, all'estese ed aggiorna, anche attraverso il sistema di informatica, la carta regionale dell'uso del suolo e la documentazione cartografica con i relativi aggiornamenti su tutto il territorio regionale;

formula pareri legali per gli organi consultivi e deliberanti della Regione, per i comuni e per le province, nelle materie di cui all'art. 16 dello statuto regionale, al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 15 gennaio 1972 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 24 luglio 1977, in ordine all'uso ed alla tutela del suolo e dell'ambiente;

predispone gli schemi dei provvedimenti legislativi nelle suindicate materie;

esprime le proprie valutazioni sulla regolarità delle autorizzazioni e della esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, portate alla attenzione degli organi regionali dai amministratori locali o da cittadini;

svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie anche su richiesta degli organi della Regione;

formula proposte per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione per l'adozione di atti degli enti locali inadempienti;

effettua sistematici controlli sugli adempimenti delle amministrazioni locali in ordine alle procedure di legge di formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale e propone la nomina, se del caso, di specifici commissari ad acta per l'espletamento dei conseguenti poteri surrogatori.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0103

## LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 3.

Norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 20 gennaio 1993)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 gennaio 1986, n. 2, le opere pubbliche realizzate in tutto o in parte con finanziamenti erogati alla regione Abruzzo a valere sui fondi dell'agenzia per il Mezzogiorno, su quelli FIO e della Comunità economica europea nonché su quelli derivanti da leggi dello Stato e che rivestono carattere strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni esercitate dai comuni, dalle province e da altri enti locali sono trasferite all'ente che, fra quelli predetti, è titolare della relativa funzione, ivi compresi i consorzi di comuni costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74.

2. Il trasferimento delle suddette opere può essere disposto anche a favore di altro ente pubblico, territoriale o non, ogni qualvolta un particolare interesse pubblico lo renda necessario.

In tal caso alla individuazione dell'ente destinatario si provvede con la deliberazione prevista nell'ambito delle modalità richiamate al successivo comma previo parere favorevole della competente commissione consiliare permanente.

3. Il trasferimento avviene con le modalità indicate agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge regionale 10 gennaio 1986, n. 2 e sulla base di apposito atto riconoscitivo dello stato di consistenza delle opere e comporta, a far tempo dal medesimo, la devoluzione dei rapporti attivi e passivi inerenti alle opere.

Lo stato di consistenza è redatto e sottoscritto dai rappresentanti della Regione e dell'ente interessato.

4. Restano a carico della Regione le quote e gli oneri di ammortamento conseguenti alla realizzazione delle opere se e in quanto assunti dalla Regione stessa.

5. I soggetti concessionari o comunque incaricati della esecuzione delle opere sono tenuti a curarne la manutenzione fino al trasferimento delle stesse e partecipano alla redazione dell'atto di cui al terzo comma, che essi sottoscrivono.

Qualora le opere risultino già collaudate, la manutenzione sarà regolata mediante convenzione intercorrente tra il concessionario e l'ente divenuto proprietario.

6. La disposizione di cui al primo comma si estende ai beni pervenuti alla regione ai sensi degli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, con facoltà di alienazione dei beni stessi, previa autorizzazione della Regione se trasferiti agli enti locali, nel caso in cui i beni medesimi risultino inutilizzabili per l'esercizio delle funzioni rispettivamente della Regione e degli enti locali destinatari.

I proventi dell'alienazione, iscritti in contabilità speciale, sono finalizzati a interventi di pubblico interesse, con preferenza per la funzione corrispondente a quella alla quale il bene era destinato.

#### Art. 2.

1. Per le opere di cui al precedente articolo, la Regione riconosce agli enti pubblici concessionari, a titolo di rimborso forfettivo di tutti gli oneri di concessione, spese generali e tecniche comprese, una somma che non può superare il 12% dell'importo lordo dei lavori.

Detta somma è esposta nel quadro economico dell'intervento e fa carico al relativo finanziamento.

2. La giunta regionale è autorizzata ad aggiornare la suddetta percentuale con proprio provvedimento su iniziativa del Componente preposto ai lavori pubblici e politica della casa e conforme parere del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici.

L'aggiornamento, operabile comunque non prima di un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, avrà luogo con riferimento alla variazione delle aliquote vigenti per gli ordini professionali.

#### Art. 3.

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Per quanto riguarda il regime dalle iscrizioni e trascrizioni presso gli uffici immobiliari, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano tali rapporti tra la Regione e gli enti pubblici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0104

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 4.

**Modifica della legge regionale 16 settembre 1987, n. 62, concernente norme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di beni ambientali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 20 gennaio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 62, è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni di cui al precedente art. 1 sono esercitate dal presidente della giunta regionale che può delegarle al componente preposto al settore urbanistica beni ambientali previo parere del Comitato speciale costituito presso il predetto settore.

Il parere del Comitato speciale è obbligatorio e vincolante.

2. Il Comitato è composto:

a) dal coordinatore del settore urbanistica e beni ambientali che lo presiede;

b) dal dirigente del servizio amministrativo per l'urbanistica, con funzioni di vice presidente;

c) dai dirigenti degli uffici «tutela beni ambientali», «pianificazione territoriale» e «consulenza e vigilanza».

In attesa della nomina dei dirigenti di cui alla lettera c) ciascun dirigente dei servizi designa in sostituzione, un responsabile di U.O.

3. Il Comitato svolge, oltre le funzioni previste dalle vigenti leggi, quella di organismo tecnico, consultivo degli organi della Regione in materia ambientale, anche in riferimento alle competenze ed agli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale comunitaria ed alla partecipazione regionale alla formazione delle politiche nazionali e comunitarie.

4. Il Comitato è integrato dal soprintendente per i B.A.A.S. e dal presidente della provincia quando tratti le materie di cui al successivo art. 3.

5. Le determinazioni assunte dal presidente della giunta regionale o dal componente delegato ai sensi del presente articolo assumono efficacia con la loro pubblicazione nell'Albo, che a questo fine è istituito presso il settore urbanistica e beni ambientali.

6. Le determinazioni medesime sono altresì comunicate, nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, al richiedente, al sindaco ed al Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 62, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato speciale si riunisce di norma due volte per settimana. Ai componenti del Comitato, ivi compresi quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3, spetta il consenso stabilito dalla legge regionale 5 settembre 1989, n. 76, nei termini previsti dalla stessa.

## Art. 3.

1. In applicazione dell'art. 77, primo comma, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, entro i limiti degli stanziamenti annualmente iscritti con le leggi di bilancio al capitolo 272331 dello stato di previsione della spesa dei pertinenti bilanci denominato: «Contributi ed oneri per il proseguimento delle finalità programmatiche e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico», istituito con legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 19.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0105

## LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1993, n. 5.

**Differimento di un anno della scadenza delle operazioni di credito agrario già prorogate ai sensi del decreto interministeriale 3 ottobre 1990, per le aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'annata 1989/1990.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 20 gennaio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Abruzzo, allo scopo di alleviare le difficoltà delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1989/1990, concede il differimento al 31 dicembre 1993 della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, già prorogate con decreto interministeriale del 3 ottobre 1990, emanato a seguito della calamità sopra richiamata.

## Art. 2.

1. All'onere per l'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1993 con successivo provvedimento legislativo.

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0127

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 6.

**Autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di esercizi pubblici.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 1<sup>o</sup> febbraio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEI TERMINE DI LEGGE

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Fino all'approvazione dei criteri e parametri regionali, i sindaci possono rilasciare l'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su conforme parere della competente Commissione di cui all'art. 6 della legge n. 287/1991, in base alle direttive del Ministro dell'Industria, commercio ed artigianato, tenuto conto della tipologia degli esercizi, del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0128

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 7.

**Adeguamento del contributo regionale, per le spese funzionali, all'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 1º febbraio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE:

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98 e dall'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 102, viene elevato a L. 500.000.000.

Al maggior onere si provvede con gli stanziamenti già iscritti nei capitoli 231581 e 232325 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, per complessive L. 500.000.000.

A partire dall'esercizio 1993, l'entità del finanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

## Art. 2.

L'aumento di cui all'articolo precedente è finalizzato alla partecipazione, per il 1992, al Q.U.A.R.I.T.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0129

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 8.

**Modifica alle leggi regionali 9 settembre 1983, n. 61; 12 dicembre 1985, n. 65; 3 novembre 1987, n. 72; 18 dicembre 1990, n. 97 e 11 febbraio 1992, n. 9, recanti disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 1º febbraio 1993)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE:

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 65, dall'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 72, dall'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1990, n. 97, dall'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 9, è ulteriormente modificato come segue:

«È ammesso l'esercizio di piste di discesa già esistenti, anche in difetto dei requisiti di legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale.

Tale esercizio avrà comunque termine trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA) istituito con legge regionale 18 giugno 1992, n. 47».

## Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0130

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 9.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 1° febbraio 1993.)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 1993, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo) del IARES (Istituto abruzzese di ricerche economiche e sociali) e dell'I.R.SV.ART. (Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato), ai sensi degli articoli 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0131

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 10.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1991, n. 35, recante norme per l'attuazione del programma operativo plurifondo, previsto dal regolamento CEE n. 2052/1988.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 speciale del 1° febbraio 1993.)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di consentire un rapido utilizzo delle risorse finanziarie, anche in funzione dello sviluppo e dell'occupazione, poste a disposizione della regione Abruzzo nell'ambito del programma operativo plurifondo (POP) — approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 dicembre 1990 — la presente legge disciplina le modalità di ripartizione dei finanziamenti a favore di enti pubblici e di operatori privati.

2. Le norme che seguono sostituiscono, per gli effetti di cui al precedente comma, ogni altra disposizione di legge regionale con esse incompatibile.

Art. 2.

*Fasi di attuazione*

1. I fondi a disposizione della Regione per l'attuazione del programma POP sono ripartiti in tre fasi nei termini e secondo le modalità che seguono:

A - *Prima fase*

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva un programma di interventi redatto sulla base delle domande di enti pubblici e operatori privati presentate entro il 31 ottobre 1992, ai sensi della legge regionale n. 35/1991.

A tal fine, i soggetti proponenti di cui ai punti precedenti, devono presentare, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto esecutivo e cantierabile in duplice copia, corredato dalla scheda di cui all'art. 2 della legge regionale, n. 35/1991 e dalla documentazione di cui all'allegato A.

B - *Seconda fase*

Le ulteriori risorse finanziarie — fatte salve le riserve di cui alla successiva lettera C — sono assegnate a favore degli operatori pubblici e privati di cui alla lettera A, che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge presentino il progetto esecutivo cantierabile in duplice copia, corredato della scheda e della documentazione richiesta per la prima fase.

C - *Terza fase*

Almeno il 12% delle risorse complessivamente previste per il programma POP di cui alla presente legge è destinato al finanziamento di progetti strategici di iniziativa della Regione relativi, prevalentemente, all'ambiente (parchi naturali ed ecologia), allo sviluppo tecnologico (parco tecnologico), all'innovazione della impresa, in funzione dello sviluppo e della occupazione (utilizzando anche fondi previsti sul programma PIM), al rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1991, n. 55, nonché al finanziamento di altri interventi di interesse regionale.

Per la elaborazione dei progetti si utilizzano prioritariamente le strutture regionali e, in subordine, si ricorre all'amministrazione dello Stato o a pubblica gara.

Qualora la regione partecipi a consorzi di enti impegnati sulle tematiche di cui al presente comma, può utilizzare gli elaborati predisposti dal consorzio.

2. La giunta regionale definisce il quadro e le poste finanziarie disponibili per ciascuna misura e per gli interventi previsti nella presente legge.

3. Nell'ambito del quadro finanziario, la quota prevista a carico delle amministrazioni statali e/o regionali può essere costituita anche da spese già effettuate per progetti in corso, purché coerenti con le misure P.O.P.

#### Art. 3.

##### Presentazione dei progetti

1. I progetti cantierabili, da inoltrarsi in duplice copia ai sensi della presente legge, vanno inviati esclusivamente a mezzo di plico postale raccomandato al seguente indirizzo: Giunta regionale - Servizio programmazione - Piazza Santa Giusta - Palazzo Centi - 67100 L'Aquila.

Fa fede la data del timbro postale di partenza.

Il servizio programmazione trasmette una copia dei predetti progetti completi di documentazione ai competenti settori della giunta per gli adempimenti di cui al successivo art. 5, punto 4.

2. Si definisce cantierabile il progetto che possenga i requisiti riportati nel prospetto allegato A alla presente legge.

3. Le autorizzazioni, i nulla osta e la documentazione amministrativa devono essere allegati in due esemplari, di cui uno originale o in copia autenticata.

4. I progetti e la relativa documentazione non possono essere integrati successivamente alla presentazione degli stessi.

5. Gli uffici e gli organi regionali preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta, istruiscono le pratiche di cui alla presente legge con priorità rispetto alle altre.

6. Ai fini della acquisizione di ipoteche, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, necessari alla cantierabilità dei progetti strategici regionali, il presidente della giunta può convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Limitatamente agli interventi previsti dalla presente legge, la pronuncia del C.R.T.A. di cui all'art. 14, lettere b) e c) della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 è richiesta solo per i progetti di importo superiore a 3.500.000.000.

#### Art. 4.

##### Criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. I criteri di ammissibilità e di finanziamento dei progetti sono quelli riportati nell'allegato B della presente legge.

#### Art. 5.

##### Criteri di valutazione

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 24 novembre 1988, n. 92, ai fini dell'attuazione della presente legge, le risorse complessive, destinate al finanziamento dei programmi di cui all'art. 2, lettere a) e b) sono ripartite assicurando una equilibrata distribuzione per ambiti provinciali, secondo le seguenti percentuali:

27,50% per Chieti e L'Aquila; 22,50% per Pescara e Teramo.

2. In caso di carenza o di insufficienza di richiesta in un ambito provinciale, le risorse residue sono ripartite tra i restanti ambiti provinciali.

3. La selezione dei progetti è effettuata secondo i criteri obiettivi di cui all'allegato C alla presente legge, desunti dall'accordo di programma regionale approvato dalla C.E.E.

4. Il settore della giunta regionale competente per materia provvede per ciascuna misura all'esame dei progetti; la conferenza dei dirigenti dei servizi redige le relative graduatorie.

In base a dette graduatorie di settore, il servizio programmazione redige il programma generale per ciascuna fase.

5. Per l'esame relativo alle misure 3.5.1, 3.5.2 e 4.2 (rispettivamente valorizzazione delle risorse turistiche pubbliche, valorizzazione turistiche private, energia) in deroga a quanto previsto nei precedenti commi la giunta regionale può avvalersi, previa opportuna intesa, della collaborazione e delle valutazioni delle Sovrintendenze B.A.A.S.S. ed ai beni archeologici.

#### Art. 6.

##### Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere a) e b), la giunta regionale adotta i relativi provvedimenti che vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La giunta regionale approva il programma di interventi di cui all'art. 2 lettera c), e lo sottopone al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, scalfati i quali il parere si intende favorevole.

#### Art. 7.

##### Vigilanza

1. La giunta regionale a mezzo dei settori competenti provvede a tutti gli atti e adempimenti necessari alla concessione, erogazione e liquidazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e secondo le modalità di cui all'allegato D.

La giunta esercita a mezzo dei propri uffici la vigilanza sul corretto impiego delle risorse.

2. Per gli interventi di importo inferiore a L. 1.000 MI. è ammessa, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

#### Art. 8.

##### Gestione contabile

1. Restano operanti le disposizioni riguardanti la gestione contabile con riferimento agli interventi della presente legge, in rapporto agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari bilanci di previsione dell'esercizio.

#### Art. 9.

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 11 luglio 1991, n. 35, sono abrogati.

#### Art. 10.

##### Disposizione transitoria

1. Le istanze pervenute alla giunta regionale per l'utilizzo dei fondi previsti dal programma nazionale di interesse comunitario (P.N.I.C.), positivamente istruite alla data del 31 marzo 1991, sono finanziate nella prima fase prevista dall'art. 2, primo comma, lettera a), della presente legge.

#### Art. 11.

##### Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1993

DEL COLLE

(Omissis).

93R0132

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 11.

**Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 5 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La presente legge disciplina le modalità:

a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;

b) di classificazione delle strutture ricettive;

c) di presentazione di eventuali ricorsi avverso la classificazione, e di funzionamento dell'apposita commissione;

d) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;

e) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

f) di applicazione delle eventuali sanzioni.

TITOLO I

COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  
DEI PREZZI E DEI DATI SULLE STRUTTURE

Art. 2.

*Soggetti obbligati alla comunicazione*

È fatto obbligo della comunicazione alle Province, ai sensi dell'art. 31 punto 4 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature degli esercizi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di esercizio:

a) delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) di eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica individualmente e disciplinate, nel rispetto della normativa nazionale, con legge regionale;

c) degli stabilimenti balneari.

Art. 3.

*Comunicazione principale*

I soggetti di cui all'art. 2 sono obbligati a comunicare con le modalità descritte all'art. 6, entro il 1° ottobre di ogni anno:

i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;

i dati esatti sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai principali servizi.

La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48.

Art. 4.

*Comunicazione supplementare*

Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1° giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo.

La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

Art. 5.

*Prima comunicazione*

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.

Art. 6.

*Modalità di comunicazione*

Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate, in triplice copia, entro i termini fissati dai precedenti articoli 3, 4 e 5, sugli appositi modelli predisposti dal Settore turismo della giunta regionale, alla provincia, per il tramite della competente azienda di promozione turistica, e per gli stabilimenti balneari anche all'Alta capitaneria di porto, territorialmente competente.

Tali comunicazioni possono pervenire alle aziende di promozione turistica anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati.

La Provincia, ricevute le comunicazioni delle aziende di promozione turistica:

trattiene l'originale della comunicazione;

trasmette due copie vidimate alla regione entro venti giorni dai termini di scadenza delle presentazioni fissati negli articoli 3, 4 e 5;

restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalità stabilite dal successivo art. 8.

La regione entro i successivi dieci giorni trasmette una copia vidimata all'ENTE, ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto *g)* della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Art. 7.

*Procedure*

Le comunicazioni devono contenere i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore turismo della giunta regionale.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della presente legge, né inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;

2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;

3) bambini al di sotto di 6 anni;

4) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

#### Art. 8.

##### *Pubblicità dei prezzi*

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella generale vidimata dalla provincia sulla quale sono indicati i prezzi di tutti i servizi da praticare sulla base dell'ultima comunicazione effettuata e vistata dalla provincia.

È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopraccitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti in modo conforme ai modelli predisposti dal Settore turistico della giunta regionale.

### TITOLO II

## CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

#### Art. 9.

##### *Funzioni amministrative*

Le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive sono esercitate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 31, punto 3, della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4.

Le aziende di promozione turistica, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, espletano le pratiche istruttorie e formulano proposte sulla classifica da assegnare.

La classifica viene attribuita dalla giunta provinciale con propria deliberazione.

#### Art. 10.

##### *Obbligatorietà della classifica*

La classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio all'attività di azienda ricettiva, rilasciata senza la preventiva attribuzione di classifica da parte della giunta provinciale, è nulla.

L'amministrazione comunale è tenuta a regolarizzare il procedimento amministrativo in conformità dei dettami della presente legge.

#### Art. 11.

##### *Classificazione*

Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo deve preventivamente dichiarare all'azienda di promozione turistica, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.

Per le nuove aziende ricettive, la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati.

Ove entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera di attribuzione da parte della giunta provinciale della classifica provvisoria, il comune competente non abbia comunicato alla provincia l'avvenuto rilascio della autorizzazione di cui all'art. 15, il provvedimento di classifica provvisoria decade.

La classifica definitiva viene attribuita dalla provincia entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio su richiesta dell'interessato, corredata dall'autorizzazione di cui alle leggi sanitarie previste dalle vigenti norme di legge, dal certificato di agibilità e dalla licenza di esercizio in copie autenticate nei modi di legge, ed a seguito di accertamento da parte dell'azienda di promozione turistica competente per territorio.

#### Art. 12.

##### *Notifica della classifica*

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di classifica viene dalla provincia notificata al comune interessato, al richiedente e all'azienda di promozione che ha curato l'istruttoria.

#### Art. 13.

##### *Pubblicazione*

Entro trenta giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di classifica della giunta provinciale — nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva — è pubblicata per estratto sul Foglio annunci legali della provincia. Tale pubblicazione è affissa per venti giorni, per estratto, nell'Albo pretorio del comune ove ha sede l'esercizio interessato.

#### Art. 14.

##### *Revoca della classifica*

La classifica viene revocata dalla giunta provinciale, a seguito di istruttoria esperita dalla A.P.T. competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla provincia notificata al comune ed al titolare della struttura interessati e all'A.P.T. che ha curato l'istruttoria.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

La presentazione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

Il comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell'autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16.

#### Art. 15.

##### *Rilascio dell'autorizzazione*

Il comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della giunta provinciale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla provincia e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Nella licenza di pubblico esercizio il comune deve, comunque, indicare la denominazione e l'ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.

#### Art. 16.

##### *Revoca dell'autorizzazione. Diffida, sospensione*

L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.

Negli altri casi il comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

## Art. 17.

*Rinnovi annuali*

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, si intende rinnovata annualmente previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Al competente comune devono essere trasmessi gli attestati dei versamenti effettuati e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il titolare attesti che non è intervenuta alcuna delle variazioni previste nel successivo art. 19.

## Art. 18.

*Chiusura temporanea*

Il titolare dell'azienda ricettiva che intenda chiudere il proprio esercizio o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea, comunque non superiore a 3 mesi, da parte del comune, che decide in relazione alle esigenze turistico-ricettive della località.

Per chiusure temporanee di durata superiore a tre mesi ovvero per prolungamento oltre i tre mesi di chiusura precedentemente autorizzate, il comune deve richiedere specifico parere dalla provincia per il tramite della competente A.P.T.

Il comune, rilasciata l'autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del presente articolo, ne trasmette copia alla provincia e all'A.P.T. competenti.

## Art. 19.

*Notifica delle variazioni*

I comuni sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia e all'A.P.T. competenti per territorio di ogni autorizzazione concessa relativa, in particolare, a cambio di titolarità, cessione dell'esercizio, e di ogni variazione relativa a modifica della struttura ricettiva od a cessazione dell'attività, nonché dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 16.

I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente al comune competente non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.

## Art. 20.

*Validità della classifica*

La classifica viene assegnata sulla base degli elementi denunciati ed accertati, tenuto conto dello stato dell'immobile, della qualità dell'arredamento e dei servizi, in conformità di quanto disposto dalle varie leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ricettive.

La classifica ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classifica.

La prima scadenza viene fissata al 31 dicembre 1995.

Per le nuove aziende ricettive attivate e per quelle comunque riclassificate, durante il quinquennio la classifica ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno di quinquennio per le aziende turistiche ricettive in attività.

## Art. 21.

*Istruttoria per la classificazione*

Alle proposte, formulate dalle aziende di promozione turistica alla giunta provinciale ai sensi del 2° comma dell'art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

domanda in carta legale (indirizzata alla provincia per il tramite dell'ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);

planimetria dell'immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell'azienda ricettiva, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;

relazione descrittiva, firmata dal tecnico;

certificato di iscrizione alla Sezione speciale del registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed al relativo decreto ministeriale, di data non anteriore a tre mesi prima della data della domanda;

denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;

nulla-osta preventivo dei Vigili del fuoco (per gli esercizi ricettivi di capacità superiore a 25 posti letto).

## Art. 22.

*Denominazione*

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione dell'ente preposto alla classificazione.

La denominazione di una azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.

## Art. 23.

*Attribuzione di migliore classificazione*

Il titolare di un esercizio turistico ricettivo o il proprietario del relativo stabile, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o di servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'A.P.T. competente allegando la documentazione di cui al precedente art. 21.

L'A.P.T., accertata l'idoneità delle modificazioni apportate, avanza la proposta di nuova classificazione ai sensi dell'art. 9.

## Art. 24.

*Revisione di classifica*

Qualora, durante il quinquennio, intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al competente ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga accertato che non sussistono più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa nella categoria cui è stata assegnata, la provincia, sentita l'A.P.T., provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti posseduti.

## TITOLO III

## RICORSI AVVERSO LA CLASSIFICA

## Art. 25.

*Presentazione dei ricorsi*

Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorso i titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Foglio degli annunci legali riportante il provvedimento, alla giunta regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T. e alla provincia competenti.

Il Settore turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 20 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

## Art. 26.

*Composizione Commissione*

La giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

1) dal componente la giunta preposto al Settore turismo, o suo delegato, che la presiede;

2) dal coordinatore del Settore turismo;

3) dal dirigente del Servizio strutture turistiche;

4) dal dirigente del Servizio commercio;

5) da due rappresentanti delle aziende turistico-ricettive, da nominare dalla giunta regionale tra quelli designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale;

6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale.

## Art. 27.

*Designazione rappresentanti*

La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5 e 6 dell'articolo precedente deve pervenire alla giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l'operatività della Commissione.

## Art. 28.

*Istituzione e funzionamento*

La Commissione di cui al precedente art. 26 è istituita con decreto del presidente della giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore turismo - Servizio strutture turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

La commissione si riunisce, su convocazione del suo presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Sino a quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica ricettiva conserva la classifica già attribuita.

## TITOLO IV

## RILEVAZIONE STATISTICA

## Art. 29.

*Raccolta dati*

La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata, ai sensi dell'art. 4, lettera f) legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 dalle aziende di promozione turistica, su modelli cartacei o su supporto informatico, in conformità degli indirizzi dell'ISTAT e dell'ENIT e delle direttive della Regione.

## Art. 30.

*Trasmissione dati*

I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza, sono tenuti a trasmettere alle aziende di promozione turistica, territorialmente competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti dall'ENIT, al massimo con raggruppamento decennale, o a spedire mensilmente il supporto informatico, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.

## Art. 31.

*Elaborazione dati A.P.T.*

Le aziende di promozione turistica elaborano le schede di segnalazione o i supporti pervenuti e trasmettono alla competente provincia i riepiloghi su cartaceo o su supporto informatico entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di rilevamento.

## Art. 32.

*Elaborazione dati Province*

Le province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T. e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all'ISTAT, all'ENIT, al Ministero per il turismo ed alla regione - Servizio strutture turistiche del Settore turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall'ISTAT e dalla regione.

## TITOLO V

## VIGILANZA E CONTROLLO

## Art. 33.

*Funzioni di vigilanza e di controllo*

Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e delle unità locali socio-sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle disposizioni della presente legge sono autonomamente esercitate dal comune, dall'azienda di Promozione turistica e dalla provincia nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

La regione - Settore turismo - Servizio strutture turistiche, nel potere di verifica sull'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge, può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale incaricato ai sensi del successivo art. 34.

Alle aziende di promozione turistica vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle identità previste dalla presente legge; le aziende di promozione turistica rimettono formale rapporto alle province con la proposta circa i provvedimenti da adottare.

## Art. 34.

*Vigilanza e controllo*

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al primo comma dell'articolo precedente, la giunta regionale promuove il riconoscimento della qualifica di agente di vigilanza turistica con funzioni di agente di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 7 della legge n. 217/1983 a dipendenti, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, scelti tra quelli designati, in numero non superiore a tre, da ciascuna provincia e da ciascuna A.P.T. e dal Settore turismo della giunta regionale.

## Art. 35.

*Competenze*

La competenza territoriale degli agenti di vigilanza turistica con funzioni di agente di polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 217/1983, di cui al precedente art. 34, è circoscritta entro l'ambito territoriale di quella dell'ente designante.

## Art. 36.

*Pubblicazione*

L'elenco del personale abilitato, con evidenziato l'ambito territoriale di competenza di ciascuno, deve essere pubblicato, a cura del Servizio strutture del Settore turismo della giunta regionale, sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, così come ogni successiva variazione.

## Art. 37.

*Tessera di riconoscimento*

Al personale abilitato è fornita apposita tessera di qualificazione con foto, intestata all' Regione Abruzzo - Vigilanza e Controllo sulle strutture turistiche ricettive, con evidenziati i seguenti dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, oltre l'ambito territoriale di competenza del titolare della tessera.

La tessera ed ogni altro mezzo di distinzione forniti per la specifica attività, devono essere riconsegnati allo scadere della funzione, al Settore turistico della giunta regionale, servizio competente.

## Art. 38.

*Atti di accertamento*

Il personale abilitato, ai sensi del precedente art. 34, al controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, può compiere tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## TITOLO VI

## SANZIONI

## Art. 39.

*Contestazione e notificazione*

La violazione deve essere contestata, in conformità a quanto previsto nell'art. 14 della legge n. 689/1981, a mezzo di verbale di accertamento redatto nelle forme e secondo lo schema predisposto dal Settore turistico della giunta regionale, contenente, tra l'altro, l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione.

## Art. 40.

*Segnalazione agli Enti*

Gli Agenti che hanno contestato la contravvenzione devono immediatamente informare la A.P.T. e la Provincia competenti, inviando il processo verbale di contestazione.

## Art. 41.

*Pagamento in misura ridotta*

Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella più favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

## Art. 42.

*Devoluzione dei proventi*

I proventi delle sanzioni spettano alle Province di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamenti su un conto corrente postale all'uso acceso da ciascuna provincia.

## Art. 43.

*Emissione di ordinanza - ingiunzione*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il presidente della provincia, esprima l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T.

## Art. 44.

*Validità dell'ordinanza - ingiunzione*

L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo, salva che non sia stata proposta opposizione ai sensi del successivo art. 46, ed ha efficacia novanta giorni dalla data di notifica al trasgressore.

## Art. 45.

*Forme per il pagamento*

Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall'art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza ingiunzione o di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

## Art. 46.

*Opposizione all'ordinanza - ingiunzione*

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

## Art. 47.

*Incaso coattivo*

Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, la Provincia dispone, a mezzo del suo Ufficio Legale, il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese.

## Art. 48.

*Entità delle sanzioni amministrative*

Il presidente della provincia, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, il titolare di azienda turistica ricettiva:

a) che ometta di trasmettere o trasmetta tardivamente, in maniera errata o incompleta le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, 11, primo comma e 19, secondo comma e 24, primo comma e 30, che pratici prezzi difforni da quelli segnalati e visitati dalla provincia, così come previsto al precedente art. 7;

b) che non esponga o esponga in modo difforme da quanto stabilito dal precedente art. 8 i cartellini dei prezzi;

c) che si rifiuti di fornire all'A.P.T., al comune, ovvero alla provincia competente per territorio, le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che si rifiuti di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla regione al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;

d) che accoglia nella struttura ospiti in eccedenza alla capienza ricettiva massima autorizzata nella licenza d'esercizio;

e) che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine autorizzato nella licenza di esercizio;

f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo attribuisca al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella approvata o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

g) che non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all'esterno del proprio esercizio, la classifica attribuita e se del caso, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione assegnata.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie di strutture turistiche ricettive, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000.

**Art. 49.***Recidiva*

In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni. È altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

**Art. 50.***Prescrizione*

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive al termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del C.C.

**Art. 51.**

Per quanto non espressamente previsto dovrà farsi riferimento alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili.

**Art. 52.***Norma transitoria*

Finò all'entrata in attività delle aziende di Promozione Turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno esplicitate dagli enti provinciali per il turismo.

**Art. 53.***Norma abrogativa*

Sono abrogate le norme di cui.

- alla legge regionale 24 marzo 1988, n. 33;
- alla legge regionale 10 maggio 1988, n. 42;
- alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, articoli da 4 a 17;
- alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, art. 32, comma 1, punti 1 e 3, e comma 2, nonché ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1993

DEL COLLE

93R0133

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commercial - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993**

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 345.000	- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000	- semestrale	L. 44.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 63.000	- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000	- semestrale	L. 105.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 193.000	- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 105.000	- semestrale	L. 366.000

InTEGRANDO il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993  
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85032150/85062276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 3 \*

L. 1.300